

Avviso e pubblicazione di integrazione contraddittorio
Relativa a graduatoria obiettivo 5.1.3. del PO FESR 2007/2013
Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Sicilia
Numeri Affari 584/2012 e 150/2013

Il signor **Sebastiano La Terra** nato a Siracusa l' 8 ottobre 1959, in proprio e nella qualità della ditta individuale "La Terra Sebastiano", Partita IVA 00989740899, con sede legale in Floridia (SR), Contrada Vignarelli rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Motta come da mandato a margine dei ricorsi in epigrafe

Premesso

il **ricorso straordinario al Presidente della Regione** rubricato con il numero 584/2012, proposto dallo stesso sig. Sebastiano La Terra e dichiarato all'Assessorato Regionale Attività produttive della Regione siciliana in persona dell'assessore pro-tempore (già Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca), avverso e per l'annullamento

1.- del provvedimento dell'Assessorato Regionale Attività Produttive del 21 giugno 2011, prot. n. 3666 (ricevuto il successivo 15 luglio 2011), con il quale "*...in riferimento alla richiesta di ammissione alle agevolazioni previste dal bando relativo alle linee di intervento in oggetto specificate, spedita in data 30/04/2010, si comunica che il Gruppo di Lavoro per la valutazione delle istanze, costituito, in osservanza alle previsioni dell'avviso pubblicato in oggetto, con D.D.G. n. 844/9 del 01/03/2011, ha ritenuto l'istanza di codesta Ditta non ammissibile, per il mancato rispetto della seguente previsione, considerata nell'avviso pubblico in oggetto ostativa alla successiva istruttoria:*

- Le pagine del modulo di domanda, con il relativo Allegato per la valutazione dell'iniziativa e quelle della scheda tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa proponente; anche sull'ultima pagina della scheda tecnica deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società proponente o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda.

Codesta Ditta, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 del bando in oggetto, può presentare una richiesta di riesame entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della presente comunicazione, pena la decadenza della domanda...".

2.- del bando di selezione approvato con decreto dell'assessorato regionale cooperazione, commercio e pesca del 28 dicembre 2009 (pubblicato sulla G.U.R.S. del 31 dicembre 2009 n. 44 supplemento ordinario) e dell'allegato bando di selezione nella parte in cui stabilisce all'articolo 7 che *"...le pagine del modulo di domanda, con il relativo Allegato per la valutazione dell'iniziativa e quelle della scheda tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa proponente; anche sull'ultima pagina della scheda tecnica deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società proponente o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda. Sono irricevibili le istanze inoltrate con modalità diverse da quelle previste e quelle che non osservano i criteri formali sopra indicati..."*.

3.- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale ivi compreso

a.- l'atto non meglio conosciuto con il quale il Gruppo di lavoro per la valutazione delle istanze (costituito presso il Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca) con il quale il su menzionato gruppo ha ritenuto non ammissibile l'istanza presentata il 30 aprile 2010 dalla Ditta La Terra;

b.- l'eventuale provvedimento tacito o espresso di decadenza formatosi successivamente al termine di 30 giorni concesso alla ditta La Terra per la presentazione dell'istanza di riesame.

Avente ad oggetto la seguente rubrica dei motivi di impugnazione:

I. - Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'articolo 97 Cost. – Violazione articolo 1 della Legge 241/1990 – Violazione articolo 7 Legge Regionale 6 agosto 2009 numero 9 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – Eccesso di potere per perplessità - Violazione del principio del *favor*

***participationis* - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione del principio del giusto procedimento.**

II. - Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'articolo 97 Cost. – Violazione articoli 1 e 6 della Legge 241/1990 – Violazione articolo 7 Legge Regionale 6 agosto 2009 numero 9 - Violazione Decreto Assessore Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca del 28 dicembre 2009 e dell'allegato articolo 7 del bando di selezione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione –Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione del principio del giusto procedimento.

III. - Istanza Cautelare

Che il ricorso, ivi espressamente includendo quanto in fatto, in premessa ed i motivi di impugnazione, ha il seguente contenuto, che integralmente si trascrive:

"Ecc.mo Presidente della Regione Siciliana

Ricorso straordinario

Il signor Sebastiano La Terra nato a Siracusa l' 8 ottobre 1959, in proprio e nella qualità della ditta individuale "La Terra Sebastiano", Partita IVA 00989740899, con sede legale in Floridia (SR), Contrada Vignarelli rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Motta (C.F. cod. fisc. MTT SLV 72A06C351N – Fax 095/503830 – PEC silviomotta@legalmail.it), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giovanni Bonanno n. 122, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Gravante

Dichiara

- all'Assessorato Regionale Attività produttive della Regione siciliana in persona dell'assessore pro-tempore (già Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca);

di proporre ricorso straordinario

Avverso e per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

1.- del provvedimento dell'Assessorato Regionale Attività Produttive del 21 giugno 2011, prot. n. 3666 (ricevuto il successivo 15 luglio 2011), con il quale "...in riferimento alla

richiesta di ammissione alle agevolazioni previste dal bando relativo alle linee di intervento in oggetto specificate, spedita in data 30/04/2010, si comunica che il Gruppo di Lavoro per la valutazione delle istanze, costituito, in osservanza alle previsioni dell'avviso pubblicato in oggetto, con D.D.G. n. 844/9 del 01/03/2011, ha ritenuto l'istanza di codesta Ditta non ammissibile, per il mancato rispetto della seguente previsione, considerata nell'avviso pubblico in oggetto ostativa alla successiva istruttoria:

- Le pagine del modulo di domanda, con il relativo Allegato per la valutazione dell'iniziativa e quelle della scheda tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa proponente; anche sull'ultima pagina della scheda tecnica deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società proponente o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda.

Codesta Ditta, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 del bando in oggetto, può presentare una richiesta di riesame entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della presente comunicazione, pena la decadenza della domanda...”.

2.- del bando di selezione approvato con decreto dell'assessorato regionale cooperazione, commercio e pesca del 28 dicembre 2009 (pubblicato sulla G.U.R.S. del 31 dicembre 2009 n. 44 supplemento ordinario) e dell'allegato bando di selezione nella parte in cui stabilisce all'articolo 7 che “...le pagine del modulo di domanda, con il relativo Allegato per la valutazione dell'iniziativa e quelle della scheda tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa proponente; anche sull'ultima pagina della scheda tecnica deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società proponente o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda. Sono irricevibili le istanze inoltrate con modalità diverse da quelle previste e quelle che non osservano i criteri formali sopra indicati...”.

3.- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale ivi compreso

a.- l'atto non meglio conosciuto con il quale il Gruppo di lavoro per la valutazione delle istanze (costituito presso il Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca) con il quale il su menzionato gruppo ha ritenuto non ammissibile l'istanza presentata il 30 aprile 2010 dalla Ditta La Terra;

b.- l'eventuale provvedimento tacito o espresso di decadenza formatosi successivamente al termine di 30 giorni concesso alla ditta La Terra per la presentazione dell'istanza di riesame.

* * *

In fatto

1.- La ditta individuale La Terra ha avviato la propria attività circa venti anni fa, specializzandosi nella costruzione di edifici industriali e civili e nella produzione di prodotti lapidei.

L'unità produttiva che ospita lo stabilimento ha ubicazione presso la zona artigianale del Comune di Floridia.

2.- La ditta La Terra ha da tempo necessità di migliorare l'efficienza dell'attività produttiva, in particolar modo nel settore dei prodotti lapidei, al fine di potere ampliare la presenza del proprio prodotto sul mercato.

L'odierna ricorrente, pertanto, avendo appreso della pubblicazione del bando di selezione inerente al Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 (asse 5 – sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali – approvato con Decreto Assessoriale del 28 dicembre 2009 e pubblicato sulla GURS – Suppl. Ordinario del 31 dicembre 2009 n. 44), ha chiesto di essere ammessa alle agevolazioni previste.

Il business plan, allegato alla domanda, così descrive il programma di investimenti che la ditta La Terra intende realizzare "...la società intende installare un nuovo impianto di produzione di manufatti in calcestruzzo (destinato a sostituire nel tempo l'esistente), caratterizzato da un basso livello di impatto ambientale, con vasche di recupero per il riutilizzo delle acque reflue.

Le finalità primarie del progetto d'investimento possono essere individuate nell'incremento del ciclo produttivo con l'inserimento di un nuovo impianto a risparmio energetico, nel rafforzamento dell'immagine dell'azienda, nell'incremento della sua redditività e nell'incremento occupazionale.

La realizzazione dell'impianto consentirà alla ditta individuale La Terra Sebastiano di raggiungere gli obiettivi di produzione programmati attraverso una elevata produttività dei fattori impiegati...”.

3.- La ditta La Terra ha presentato l'istanza di agevolazione (allegato 12 al bando di selezione), con il relativo allegato per la valutazione dell'iniziativa e la scheda tecnica (allegato 4), firmati su ogni foglio e accompagnate da fotocopia del codice fiscale e della patente di guida.

I documenti sopra menzionati peraltro, riportano a piè di pagina una numerazione progressiva, con l'indicazione complessiva delle pagine (pag. 1 di 7; pag. 2 di 7 etc.)

4.- E' così accaduto che l'Assessorato, senza chiedere alcun chiarimento, con il provvedimento in questa sede impugnato, ha stabilito che “...in riferimento alla richiesta di ammissione alle agevolazioni previste dal bando relativo alle linee di intervento in oggetto specificate, spedita in data 30/04/2010, si comunica che il Gruppo di Lavoro per la valutazione delle istanze, costituito, in osservanza alle previsioni dell'avviso pubblicato in oggetto, con D.D.G. n. 844/9 del 01/03/2011, ha ritenuto l'istanza di codesta Ditta non ammissibile, per il mancato rispetto della seguente previsione, considerata nell'avviso pubblico in oggetto ostativa alla successiva istruttoria:

- Le pagine del modulo di domanda, con il relativo Allegato per la valutazione dell'iniziativa e quelle della scheda tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa proponente; anche sull'ultima pagina della scheda tecnica deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società proponente o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda.

Codesta Ditta, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 del bando in oggetto, può presentare una richiesta di riesame entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della presente comunicazione, pena la decadenza della domanda...".

5.- Il provvedimento su citato, non menziona esplicitamente quale sia il motivo della supposta inammissibilità della domanda, limitandosi a rinviare ad una disposizione del bando di selezione.

Va dunque ribadito che la ditta La Terra ha apposto il proprio timbro sul modulo di domanda, sull'allegato per la valutazione dell'iniziativa e su ogni foglio della scheda tecnica: le pagine inoltre, sono state rese solidali attraverso l'inserimento di una numerazione progressiva e di una "cucitura" comune.

A ben vedere insomma, l'unico elemento "mancante" consisterebbe nel timbro dell'impresa proponente "a cavallo di ciascuna delle coppie di pagine cucite".

Il provvedimento, in questa sede impugnato, pur formulato in maniera perplessa, rappresenta per il ricorrente un arresto procedimentale ed è illegittimo (unitamente al bando di selezione nella parte di interesse) per i seguenti motivi.

In diritto

I.- Considerazioni preliminari: sulla tempestività dell'impugnazione del bando di selezione.

L'impugnazione del bando di selezione deve ritenersi tempestiva.

E invero, l'onere di immediata impugnazione del bando di gara è riferito alle sole clausole riguardanti i requisiti soggettivi di partecipazione, ed è escluso, stando ad un consolidato orientamento giurisprudenziale per le clausole che definiscono gli oneri formali di partecipazione.

Sul punto è stato deciso che "...non sussiste l'onere di immediata impugnazione del bando quando si intenda contestare le clausole che definiscono gli oneri formali di partecipazione alla procedura - tra cui le modalità di presentazione delle domande di partecipazione - atteso che dette clausole non sono assimilabili a quelle che, definendo requisiti soggettivi di partecipazione, sono invece immediatamente impugnabili: infatti, le prime possono richiedere accertamenti e valutazioni dall'esito non scontato, con riferimento al loro effettivo

rispetto, alla possibilità di adempimenti equivalenti ed alla loro concreta incidenza, sicché la attuale lesività di esse si manifesta, in linea di principio, solo al momento della concreta applicazione...” (Consiglio Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3424).

Essendo peraltro noto che “...i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento, ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato. A fronte, infatti, della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare...” (Consiglio Stato a. plen., 29/01/2003, n. 1).

II.- Considerazioni preliminari: sul carattere di arresto procedimentale del provvedimento impugnato.

Il provvedimento dell'Assessorato ha esplicitamente stabilito che l'istanza della Ditta La Terra è “non ammissibile”, con ciò determinando un chiaro effetto lesivo nei confronti della ricorrente.

L'Assessorato peraltro, ha dato un termine di 30 giorni per la presentazione di una “...richiesta di riesame...”, così confermando la natura provvedimento dell'atto.

E' infatti noto che l'istanza di riesame si propone nei confronti di un provvedimento definitivo, con l'intenzione di sollecitare l'amministrazione all'adozione di un provvedimento in autotutela o di un provvedimento confermativo (ex multis TAR Sicilia, Palermo, sezione II, 3 marzo 2011, n. 391).

Il provvedimento del 23 giugno 2011 dunque, rappresenta un chiaro arresto procedimentale, da ciò derivando la necessità di impugnare i su menzionati atti con il presente ricorso straordinario.

III.- Nel merito – Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'articolo 97 Cost. – Violazione articolo 1 della Legge 241/1990 – Violazione articolo 7 Legge Regionale 6 agosto 2009 numero 9 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – Eccesso di potere per perplessità - Violazione del principio del favor participationis - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione del principio del giusto procedimento.

Il provvedimento impugnato motiva la “non ammissibilità” dell'istanza, rinviando meramente ad una disposizione del bando. Non è dato pertanto comprendere quali siano le effettive motivazioni che stanno alla base della decisione.

Tanto, in effetti, vale già a viziare il provvedimento per perplessità e difetto di motivazione.

Tuttavia, dal richiamo del provvedimento all'articolo 7 del bando, si dovrebbe ritenere che la presunta “non ammissibilità” verrebbe ritenuta dall'Amministrazione per l'assunta mancata apposizione di un timbro di congiunzione tra i fogli che costituivano la domanda e la scheda tecnica e gli altri documenti presentati dall'impresa proponente.

Ove la motivazione dell'esclusione fosse quella sopra menzionata, essa sarebbe viziata per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza: vizio che inficerebbe sia la clausola del bando menzionata nel provvedimento di “non ammissibilità” che lo stesso provvedimento.

Sul punto, poche valutazioni sono certamente sufficienti alla comprensione delle ragioni della parte ricorrente.

In effetti, la ratio della disposizione in questione del bando è del tutto palese: attraverso l'obbligo di “fisica” congiunzione e contiguità fra i singoli fogli del bando si mira ad evitare che, nelle varie fasi della gestione della pratica (e ciò a far data dalla presentazione, sino al provvedimento esiziale) possano avvenire scambi fra le pagine, perdite, smarrimenti o (cosa ben peggiore) aggiunte, sottrazioni o sostituzioni a posteriori di esse, o comunque altri “accidenti”, dolosi o colposi, che diano adito a modifiche formali o sostanziali della domanda.

Viceversa, imponendo la congiunzione e la sottoscrizione “a cavallo” di ciascuna pagina, l’amministrazione ha inteso porre un ostacolo fisico a tali “accidenti”.

La finalità, ovviamente, è pregevole e pienamente condivisibile.

Ciò che non è condivisibile è la previsione di esclusione del partecipante il quale, pur non avendo adottato esattamente gli accorgimenti imposti (illegittimamente ut infra) nel bando, ha comunque predisposto la propria domanda in modo da impedire comunque l’avverarsi di irregolarità di qualunque tipo.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente

a) ha predisposto un modulo di trasmissione, ove sono indicati uno per uno tutti i documenti trasmessi, la quale è stata regolarmente timbrata e firmata in originale;

b) ha depositato il modulo di domanda insieme all’altra documentazione richiesta, in modo da indicare in calce a ciascun foglio la numerazione del singolo foglio e il numero di fogli complessivi (pagina 1 di 7, 2 di 7, e così via sino alla settima pagina), timbrando e firmando alla fine il documento;

c) ha debitamente sottoscritto la cd. “scheda di valutazione”;

d) infine, ha depositato la scheda tecnica e il business plan in modalità formali tali da prevedere una sequenza insostituibile ed ordinata di pagine, che recano una serie di righe numerate (da a.a.1 in poi) e che prevedono in ciascuna pagina il timbro e la firma della ricorrente

In questi termini, pertanto, se la finalità funzionale all’apposizione dei timbri della ditta proponente e della firma del legale rappresentante sta nel garantire la serietà dell’istanza di partecipazione e la responsabilità del firmatario in ordine alle dichiarazioni in essa contenute, una tale finalità è stata certamente conseguita dalla ditta La Terra (su identica fattispecie TAR Campania, Salerno, sezione I, 14 febbraio 2008 n. 203).

E difatti, appare evidente come la ricorrente ha utilizzato accorgimenti tali da evitare ogni possibile irregolarità nella gestione del foliaro della domanda, nonché contestazioni a posteriori circa la presenza (o l’assenza) di una o più pagine.

Ma vi è di più e di peggio!

Il bando, infatti, prevedeva l'obbligo di "solidarietà" (intesa in senso fisico e non tecnico giuridico) fra le pagine del solo modulo di domanda e della scheda tecnica, e non di tutta la documentazione allegata in domanda.

Ebbene, sia con riferimento al modulo di domanda, sia con riferimento alla scheda tecnica, il ricorrente ha adottato accorgimenti che erano palesemente sufficienti a garantire la regolarità (e l'immodificabilità a posteriori) della domanda.

Ed invero ed in particolare

- con riferimento al modulo di domanda, per esser stato inserito questo in una sequenza numerica necessaria, insieme ad altri documenti, ut supra. Fra l'altro, appare evidente come in ogni caso la solidarietà fra le due pagine da cui è costituito il modulo di domanda sarebbe stata nel caso di specie del tutto inutile, tenuto conto che la seconda pagina conteneva solo l'elenco della documentazione allegata, ulteriormente al timbro e la firma dell'impresa;

- con riferimento alla scheda tecnica e al business plan, questo è firmato e timbrato in ogni pagina, oltre a contenere una analitica enumerazione, che impedisce ogni possibile alterazione

Nei termini descritti, appare palesemente irragionevole e sproporzionata la misura dell'esclusione dell'istante, a causa del presunto mancato rispetto di un adempimento formale: e ciò in quanto la finalità sostanziale della previsione di tale adempimento è stata comunque conseguita.

Sul punto in effetti è stato deciso che "...in materia di procedimenti ad evidenza pubblica finalizzati all'aggiudicazione di contratti o comunque all'individuazione di soggetti aspiranti a conseguire un beneficio pubblico, le formalità prescritte dal bando di gara debbano risultare dirette ad assicurare un particolare interesse dell'amministrazione, al fine di evitare di cadere in un eccessivo formalismo, che finirebbe col risolversi nel pretendere una accurata diligenza da parte dei concorrenti per finalità non degne di nota o di rilievo. Ne discende che le formalità richieste dal bando a pena di esclusione dalla gara devono rispondere al comune canone di ragionevolezza, in stretta relazione con le precitate esigenze..." (Consiglio Stato,

sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5289; Conforme TAR Puglia, Lecce, sezione III, 13 gennaio 2011 n. 15).

Ebbene, per come ampiamente rilevato, l'apposizione del timbro di congiunzione è un adempimento ultroneo non necessario per garantire l'interesse pubblico alla serietà dell'offerta, avendo l'istante provveduto ad utilizzare accorgimenti ugualmente idonei al conseguimento dell'interesse pubblico della persistenza della regolarità formale della domanda.

Da tanto appare palese il vizio evidenziato, e ciò sia con riferimento al bando di gara nella parte di interesse, sia al provvedimento "di non ammissibilità".

E' dunque evidente che l'apposizione della firma su ogni foglio dell'offerta (ma basterebbe come sopra rilevato persino la sola firma in calce) è sufficiente per ricondurre al firmatario il contenuto della stessa offerta.

Tale orientamento giurisprudenziale peraltro, è confermato dall'articolo 51, punto 12 della legge 16 febbraio 1913 numero 89 (legge notarile) secondo cui la sigla di ogni foglio del documento contenente la manifestazione di volontà della parte dimostra univocamente l'accettazione del suo contenuto (sul punto TAR Sardegna, sezione I, 9 maggio 2007 n. 806 e TAR Sardegna, sezione I, del 17 febbraio 2006 n. 237).

La disposizione del bando di gara (e conseguentemente il provvedimento di "non ammissibilità" dell'offerta) dunque, sono viziati per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto hanno comminato una "sanzione" sproporzionata che ha conseguenze pesantissime non solo nei confronti dell'interesse "privato" dell'impresa, ma per lo stesso interesse pubblico allo sviluppo economico di una zona (come quella del siracusano) che necessita disperatamente di nuove occasioni per il rilancio del proprio tessuto sociale ed economico.

IV.- Sotto altro profilo - Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'articolo 97 Cost. – Violazione articoli 1 e 6 della Legge 241/1990 – Violazione articolo 7 Legge Regionale 6 agosto 2009 numero 9 - Violazione Decreto Assessore Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca del 28 dicembre 2009 e dell'allegato articolo 7 del bando di

selezione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione –Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione del principio del giusto procedimento.

Come sopra rilevato, il provvedimento di “non ammissibilità” si pone in palese violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, comminando una pesantissima “sanzione” per la violazione di una prescrizione a carattere meramente formale.

Va peraltro rilevato che il provvedimento è comunque illegittimo per difetto di istruttoria e per violazione delle disposizioni del bando che disciplinano l’iter procedimentale di valutazione delle offerte.

L’articolo 7 del bando in particolar modo stabilisce che “...Il gruppo di lavoro, coordinato dall’arch. Carmelo Ricciardo...esprime entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza di accettazione delle istanze, un parere sull’ammissibilità della domanda comunicando le risultanze alla ditta richiedente. L’ammissibilità dell’istanza avviene attraverso l’analisi della documentazione presentata. L’amministrazione regionale accertata la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione allegata, può se necessario, richiedere precisazioni e integrazioni ai fini dell’istruttoria da svolgere. Qualora la domanda sia dichiarata inammissibile e/o irricevibile, ovvero l’istruttoria si concluda con esito negativo, ne viene data comunicazione all’impresa con la motivazione che ha determinato l’esito negativo o l’inammissibilità.

Accertata la sussistenza di tutte le condizioni per l’ammissibilità alla fase istruttoria, l’Assessorato procede alla stessa e, qualora richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete ovvero dati o chiarimenti invierà una nota formale con raccomandata AR. In questo caso il termine per l’adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche e i dati o i chiarimenti chiesti. Le richieste di ammissione medesime decadono d’ufficio, qualora la documentazione prevista, nel modulo di richiesta d’intervento, le rettifiche e i dati o chiarimenti non pervengano entro il termine di 15 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso di parere negativo, l'azienda può presentare una richiesta di riesame entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda...”.

In buona sostanza, l'Assessorato (e il “gruppo di lavoro” interno costituito per la valutazione della domande) ha del tutto omesso di effettuare un'adeguata istruttoria dell'istanza presentata dalla ditta La Terra, non utilizzando il potere-dovere di chiedere alla ditta proponente la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete (o ancora di richiedere dati o chiarimenti).

L'amministrazione, infatti, in virtù delle stesse disposizioni previste dalla lex specialis, avrebbe dovuto attivarsi al fine di chiarire ed eventualmente risolvere le presunte irregolarità dell'istanza di agevolazione per cui è causa.

L'illegittimità è ancora più evidente ove si consideri che l'obbligo “istruttorio” previsto dal bando è previsto anche dall'articolo 6 della Legge Regionale 11/1991 secondo cui “...1. Il responsabile del procedimento.

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 15;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti...”

Alla luce di quanto esposto è evidente l'illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria.

Su analoga fattispecie è stato deciso che "...l'Amministrazione appaltante ha la facoltà, nell'ambito dei propri poteri discrezionali, di invitare le imprese a completare o a chiarire certificati, documenti o dichiarazioni presentati, costituendo questo un correttivo all'eccessivo rigore delle forme, e ciò anche nei casi in cui il bando le prescriva a pena di esclusione; questa facoltà costituisce un istituto di carattere generale, raccordato all'esigenza di assicurare la massima partecipazione alle gare e di evitare che la detta esigenza possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale, sì che, pur trattandosi di una facoltà, e non di un obbligo, il suo mancato esercizio è sindacabile in relazione alla peculiare situazione, e cioè al tipo di irregolarità riscontrata, ai tempi del procedimento, al livello già raggiunto di partecipazione alla gara. (ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6281)

V.- Istanza cautelare.

La fondatezza del ricorso è rappresentata dai motivi di ricorso sopra esposti.

La ditta La Terra rischia, in via ulteriore, di subire gravi ed irreparabili pregiudizi dall'attesa dei tempi di definizione nel merito della presente controversia.

Tanto sotto due differenti profili:

A.- in primo luogo l'articolo 8 del bando stabilisce che l'Assessorato, entro 60 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, provvede a formare la graduatoria finale (la quale comunque, ad oggi non risulta predisposta).

La formazione della graduatoria finale e la conseguente erogazione del contributo, con tutta evidenza, comporterebbe l'esaurimento dei fondi e l'impossibilità per la ditta La Terra di conseguire il finanziamento richiesto.

B.- A ciò si aggiunga che l'investimento per cui la ditta La Terra ha fatto richiesta di agevolazione è di fondamentale importanza per la sopravvivenza stessa della ditta nel mercato dei prodotti lapidei.

Il nuovo stabilimento produttivo che sorgerebbe a seguito dell'investimento finanziato consentirebbe l'incremento della produzione e, conseguentemente, il perseguimento di

economie di scala essenziali all'abbattimento dei costi e al conseguente risparmio di risorse che solo le strutture di dimensioni maggiori possono assicurare.

Sotto tale profilo va evidenziato che il calo di competitività dell'impresa La Terra nel mercato della zona si è acuito nell'ultimo periodo e la ditta si è trovata costretta a diminuire la forza lavorativa impiegata, così come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà che si allega (all. n.8).

Ciò rilevato in fatto e in diritto

Si chiede

l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare, col conseguente annullamento, previa sospensione degli effetti, dei provvedimenti impugnati nella parte di interesse.

Con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso, anche a seguito delle controdeduzioni dell'Amministrazione e del deposito da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento.

Con espressa riserva di agire per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione ed al risarcimento integrale dei danni ingiusti subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati.

In via istruttoria, si chiede che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento, e ciò con espresso riferimento, in via primaria, di copia dell'originale della richiesta di agevolazioni presentata dalla ditta La Terra il 30 aprile 2010, già depositata dal ricorrente presso l'Amministrazione.

Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi delle controparti vengano portati a conoscenza dei ricorrenti, con assegnazione di congruo termine per replicare.

Si producono i seguenti documenti:

- 1.- Nota Assessorato Regionale Attività Produttive del 21 giugno 2011 (prot. n. 3666);*
- 2.- Bando di selezione, in G.U.R.S. n. 61 del 31 dicembre 2009;*
- 3.- Copia del modulo di domanda (all. 12) in possesso della ditta La Terra (non conforme all'originale prodotto all'Assessorato);*

4.- *Copia della Scheda tecnica e Business Plan (all. 4) in possesso della ditta La Terra (non conforme all'originale prodotto all'Assessorato);*

5.- *Business Plan (all. 5) in possesso della ditta La Terra (non conforme all'originale prodotto all'Assessorato);*

6.- *Concessione del diritto di superficie del 29 maggio 2001;*

7.- *Concessione del diritto di superficie dell'11 aprile 2008;*

8.- *Dichiarazione sostitutiva di notorietà ditta La Terra dell'11 novembre 2011.*

Catania/Palermo 12/11/2011

Avv. Silvio Motta Sebastiano La Terra"

Premesso altresì

il ricorso straordinario al Presidente della Regione per motivi aggiunti rubricato con il numero affare 150/2013, proposto e dichiarato dallo stesso ricorrente signor Sebastiano La Terra nato a Siracusa l'8 ottobre 1959, in proprio e nella qualità della ditta individuale "La Terra Sebastiano", Partita IVA 00989740899, con sede legale in Floridia (SR), Contrada Vignarelli, anche in esso rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Motta come da mandato a margine dello stesso ricorso, - all'Assessorato Regionale Attività produttive della Regione siciliana in persona dell'assessore pro-tempore (già Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca); - alla ditta Gran Pasticceria Barbera di Barcellona Pozzo di Gotto; - alla Pegas di Pernice Giuseppe e Tonino s.n.c.; - alla ditta Gagliano Armando di Troina; - alla ditta Arredo Inox di cannata Giorgio di Pozzallo; - alla ditta F.D.B. S.R.L. di Partinico; - alla ditta Edil Strade dei f.lli Amata s.n.c.; - alla ditta Massimo Barbici di Partinico, avverso e per l'annullamento dei seguenti provvedimenti 1.- del DDG 1599/9 del 18 aprile 2012 emesso dall'Assessorato Regionale Attività Produttive della Regione Sicilia – Dipartimento Regionale Attività Produttive – Servizio 9 artigianato con il quale "*...per le finalità citate in premessa, a valere sull'obiettivo 5.1.3. del PO FESR 2007/2013, è approvata la tabella A relativa alla graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento con indicazione di quelle agevolabili e di quelle escluse per insufficienza di disponibilità finanziaria, presentate a valere sul bando di selezione con procedura a*

graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9, con indicazione dei punteggi eseguiti, e del contributo concedibile, è altresì approvata la tabella B relativa alle istanze non ammesse a finanziamento poiché hanno conseguito un punteggio inferiore a 30/100, la tabella C relativa all'elenco delle istanze ritenute non ammissibili alla fase istruttoria, con indicazione dei motivi di esclusione, nonché la tabella D relativa alle osservazioni alla graduatoria provvisoria proposte dalle ditte interessate, che formano parte integrante del presente decreto...”, nella parte in cui la ditta Sebastiano La Terra illegittimamente non viene inserita nella graduatoria definitiva di cui alla tabella A;

2.- *delle relative tabelle A, B, C, D allegate al DDG 1599/9 del 18 aprile 2012 e, in particolar modo, della tabella C (elenco istanze non ammissibili), laddove in relazione all'istanza 99 (La Terra Sebastiano) stabilisce l'esclusione della ditta La Terra per “...mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 let. b.) dell'avviso pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le pagine del modulo di domanda, con il relativo allegato per la valutazione dell'iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa proponente.*

L'istanza viene considerata decaduta d'ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando...”;

3.- *di tutti i provvedimenti antecedenti e/o successivi comunque presupposti e/o consequenziali ivi compreso, ove occorra:*

a.- *il provvedimento tacito o espresso di decadenza eventualmente formatosi successivamente al termine di 30 giorni concesso alla ditta La Terra per la presentazione del “reclamo” ex art. 7 del bando, nonché, ove occorra, dello stesso articolo 7 del bando ove stabilisce che “...in caso di parere negativo, l'azienda può presentare una richiesta di riesame entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda...”.=*

b.- *del DDG 5646/9 emanato il 5 dicembre 2011 dal dirigente generale del servizio 9 dell'assessorato Regionale Attività Produttive con la quale è stata approvata la graduatoria*

provvisoria delle istanze ritenute ammissibili relative al PO FESR Linee 5.1.3.1. e 5.1.3.5 (pubblicata sulla GURS del 23 dicembre 2011 numero 53);

c.- il rapporto n. 25791 del 16 aprile 2012, non meglio conosciuto, emesso dal Gruppo di Lavoro per la valutazione delle istanze presso l'Assessorato Regionale Attività produttive della Regione Sicilia.=

Il tutto unitamente ai provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario già proposto ed attualmente pendente con il numero di ruolo n. 684.11.8

Avente ad oggetto la seguente rubrica dei motivi di impugnazione:

I.- Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'articolo 97 Cost. – Violazione articolo 1 della Legge 241/1990 – Violazione articolo 7 Legge Regionale 6 agosto 2009 numero 9 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – Eccesso di potere per perplessità - Violazione del principio del favor participationis - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione del principio del giusto procedimento - Illegittimità derivata.=

II.- Sotto altro profilo - Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'articolo 97 Cost. – Violazione articoli 1 e 6 della Legge 241/1990 – Violazione articolo 7 Legge Regionale 6 agosto 2009 numero 9 - Violazione Decreto Assessore Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca del 28 dicembre 2009 e dell'allegato articolo 7 del bando di selezione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione –Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione del principio del giusto procedimento.

III.- Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione - Violazione del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi – Violazione del principio di legalità – Violazione della lex specialis - Violazione dell'articolo 6 della Legge Regionale 10/1991 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e perplessità.=

IV. - Istanza cautelare

Che il ricorso, ivi espressamente includendo quanto in fatto, in premessa ed i motivi di impugnazione, ha il seguente contenuto, che integralmente si trascrive:

"Ecc.mo Presidente della Regione Siciliana

Ricorso e motivi aggiunti

Al ricorso straordinario n. 684.11.8

Il signor Sebastiano La Terra nato a Siracusa l' 8 ottobre 1959, in proprio e nella qualità della ditta individuale "La Terra Sebastiano", Partita IVA 00989740899, con sede legale in Floridia (SR), Contrada Vignarelli rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Motta (C.F. MTTSLV72A06C351N; PEC silvio.motta@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095 50 38 30), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giovanni Bonanno n. 122, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Gravante come da mandato a margine del presente atto, contestualmente indicando di voler ricevere eventuali comunicazioni attinenti il presente procedimento presso l'indirizzo di posta elettronica certificata silvio.motta@pec.ordineavvocaticatania.it e/o alternativamente, presso il numero di fax 095 50 38 30

Dichiara

- all'Assessorato Regionale Attività produttive della Regione siciliana in persona dell'assessore pro-tempore (già Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca);*
- alla ditta Gran Pasticceria Barbera di Barcellona Pozzo di Gotto*
- alla Pegas di Pernice Giuseppe e Tonino s.n.c.*
- alla ditta Gagliano Armando di Troina*
- alla ditta Arredo Inox di cannata Giorgio di Pozzallo*
- alla ditta F.D.B. S.R.L. di Partinico*
- alla ditta Edil Strade dei f.lli Amata s.n.c.*
- alla ditta Massimo Barbici di Partinico*

di proporre ricorso e motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

1.- del DDG 1599/9 del 18 aprile 2012 emesso dall'Assessorato Regionale Attività Produttive della Regione Sicilia – Dipartimento Regionale Attività Produttive – Servizio 9 artigianato con il quale "...per le finalità citate in premessa, a valere sull'obiettivo 5.1.3. del PO FESR

2007/2013, è approvata la tabella A relativa alla graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento con indicazione di quelle agevolabili e di quelle escluse per insufficienza di disponibilità finanziaria, presentate a valere sul bando di selezione con procedura a graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9, con indicazione dei punteggi eseguiti, e del contributo concedibile, è altresì approvata la tabella B relativa alle istanze non ammesse a finanziamento poiché hanno conseguito un punteggio inferiore a 30/100, la tabella C relativa all'elenco delle istanze ritenute non ammissibili alla fase istruttoria, con indicazione dei motivi di esclusione, nonché la tabella D relativa alle osservazioni alla graduatoria provvisoria proposte dalle ditte interessate, che formano parte integrante del presente decreto...”, nella parte in cui la ditta Sebastiano La Terra illegittimamente non viene inserita nella graduatoria definitiva di cui alla tabella A;

2.- delle relative tabelle A, B, C, D allegate al DDG 1599/9 del 18 aprile 2012 e, in particolar modo, della tabella C (elenco istanze non ammissibili), laddove in relazione all'istanza 99 (La Terra Sebastiano) stabilisce l'esclusione della ditta La Terra per “...mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 let. b.) dell'avviso pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le pagine del modulo di domanda, con il relativo allegato per la valutazione dell'iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa proponente.

L'istanza viene considerata decaduta d'ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando...”;

3.- di tutti i provvedimenti antecedenti e/o successivi comunque presupposti e/o consequenziali ivi compreso, ove occorra:

a.- il provvedimento tacito o espresso di decadenza eventualmente formatosi successivamente al termine di 30 giorni concesso alla ditta La Terra per la presentazione del “reclamo” ex art. 7 del bando, nonché, ove occorra, dello stesso articolo 7 del bando ove stabilisce che “...in caso di parere negativo, l'azienda può presentare una richiesta di riesame entro e non

oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda...”.=

b.- del DDG 5646/9 emanato il 5 dicembre 2011 dal dirigente generale del servizio 9 dell’assessorato Regionale Attività Produttive con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze ritenute ammissibili relative al PO FESR Linee 5.1.3.1. e 5.1.3.5 (pubblicata sulla GURS del 23 dicembre 2011 numero 53);

c.- il rapporto n. 25791 del 16 aprile 2012, non meglio conosciuto, emesso dal Gruppo di Lavoro per la valutazione delle istanze presso l’Assessorato Regionale Attività produttive della Regione Sicilia.=

Il tutto unitamente ai provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario già proposto ed attualmente pendente con il numero di ruolo n. 684.11.8

Si premette

In fatto

1.- Con riferimento ai fatti di causa, in ossequio ai principi di sinteticità di cui all’articolo 3 c.p.a., si rinvia a quanto già esposto nel ricorso straordinario avente n.r.g. 684.11.8 (all. n. 1), per come di seguito sinteticamente si richiama.

La ditta individuale La Terra si occupa della costruzione di edifici industriali e civili e nella produzione di prodotti lapidei, con stabilimento presso la zona artigianale del Comune di Floridia.

2.- Per come già indicato nel ricorso principale, ha chiesto di essere ammessa alle agevolazioni di cui alla selezione inerente al Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 (asse 5 – sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali – approvato con Decreto Assessoriale del 28 dicembre 2009 e pubblicato sulla GURS – Suppl. Ordinario del 31 dicembre 2009 n. 44 - vd. allegato numero 2).

3.- Ed in effetti, la ricorrente presentava istanza di agevolazione (allegato 12 al bando di selezione), con il relativo allegato per la valutazione dell’iniziativa e la scheda tecnica, firmati su ogni foglio e accompagnati da fotocopia del codice fiscale e della patente di guida.

I documenti sopra menzionati peraltro, riportavano a piè di pagina una numerazione progressiva, con l'indicazione complessiva delle pagine (pag. 1 di 7; pag. 2 di 7 etc. - vd. allegato 3)

4.- Successivamente, l'Assessorato resistente, in assenza di richiesta di alcun chiarimento alla odierna ricorrente, stabiliva che "...in riferimento alla richiesta di ammissione alle agevolazioni previste dal bando relativo alle linee di intervento in oggetto specificate, spedita in data 30/04/2010, si comunica che il Gruppo di Lavoro per la valutazione delle istanze, costituito, in osservanza alle previsioni dell'avviso pubblicato in oggetto, con D.D.G. n. 844/9 del 01/03/2011, ha ritenuto l'istanza di codesta Ditta non ammissibile, per il mancato rispetto della seguente previsione, considerata nell'avviso pubblico in oggetto ostativa alla successiva istruttoria:

- Le pagine del modulo di domanda, con il relativo Allegato per la valutazione dell'iniziativa e quelle della scheda tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa proponente; anche sull'ultima pagina della scheda tecnica deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società proponente o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda.

Codesta Ditta, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 del bando in oggetto, può presentare una richiesta di riesame entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della presente comunicazione, pena la decadenza della domanda..." (vd. allegato numero 4).

5.- La ricorrente, seppur ben conscia della natura provvisoria della graduatoria, meramente in via prudenziale provvedeva ad impugnare la nota (unitamente ai provvedimenti tutti indicati al ricorso, già richiamato, avente numero di ruolo 684.11.8 e, sempre in via prudenziale, anche l'eventuale provvedimento tacito o espresso di decadenza formatosi successivamente al termine di 30 giorni concesso alla ditta La Terra per la presentazione dell'istanza di riesame.), e ciò sotto gli svariati profili, per come enumerati in ricorso.=

6. - Successivamente, a fronte della proposizione del ricorso (e delle ragioni di fondatezza ivi esposte) l'Assessorato Regionale Attività produttive, ciò nonostante, con DDG 1599/9 del 18

aprile 2012 ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili relative al PO FESR Linee 5.1.3.1. e 5.1.3.5. (all. n. 5).=

Dalla tabella C allegata al provvedimento impugnato si evince che la ditta La Terra sarebbe stata esclusa per i seguenti motivi “...mancato rispetto della previsione di cui all’art. 7 let. b.) dell’avviso pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le pagine del modulo di domanda, con il relativo allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

L’istanza viene considerata decaduta d’ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all’art. 7 del bando...” (all. n.6).=

Dalla tabella A inoltre, si rileva che l’Assessorato ha ritenuto meritevoli di agevolazione le iniziative fino al posto 59 della graduatoria (Ditta Massimo Barbici - punteggio ottenuto 49) – (all. n. 7; vd. anche tabella D - allegato 8).=

Ciò premesso in fatto, si rileva

In diritto

I.- Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’articolo 97 Cost. – Violazione articolo 1 della Legge 241/1990 – Violazione articolo 7 Legge Regionale 6 agosto 2009 numero 9 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – Eccesso di potere per perplessità - Violazione del principio del favor participationis - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione del principio del giusto procedimento - Illegittimità derivata.=

1.- La graduatoria definitiva che si impugna è certamente illegittima per i medesimi motivi già esposti nel ricorso straordinario, cui si richiama integralmente e che di seguito succintamente si riassumono.=

La ricorrente è esclusa dal novero delle imprese ammesse ai benefici in seno alla graduatoria che si impugna sulla base di un mero rinvio ad una disposizione del bando (già compiuto nei provvedimenti già impugnati con il ricorso già pendente con il numero di ruolo 684.11.8).

Allo stato, non è dato comprendere per la ricorrente quali siano le effettive motivazioni che stanno alla base della decisione.

Tanto, in effetti, vale già a viziare il provvedimento per perplessità e difetto di motivazione.

Tuttavia, dal richiamo del provvedimento all'articolo 7 del bando, si dovrebbe ritenere che la presunta "non ammissibilità" verrebbe ritenuta dall'Amministrazione per l'assunta mancata apposizione del timbro di congiunzione tra i fogli che costituivano la domanda e la scheda tecnica e gli altri documenti presentati dall'impresa proponente.

Ove la motivazione dell'esclusione fosse quella sopra menzionata, essa sarebbe viziata per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza: vizio che inficerebbe sia la clausola del bando menzionata nel provvedimento di "non ammissibilità" che lo stesso provvedimento, come la graduatoria definitiva che si impugna in data odierna.

Sul punto, poche valutazioni sono certamente sufficienti alla comprensione delle ragioni della parte ricorrente.

In effetti, la ratio della disposizione in questione del bando è del tutto palese: attraverso l'obbligo di "fisica" congiunzione e contiguità fra i singoli fogli del bando si mira ad evitare che, nelle varie fasi della gestione della pratica (e ciò a far data dalla presentazione, sino al provvedimento esiziale) possano avvenire scambi fra le pagine, perdite, smarrimenti o (cosa ben peggiore) aggiunte, sottrazioni o sostituzioni a posteriori di esse, o comunque altri "accidenti", dolosi o colposi, che diano adito a modifiche formali o sostanziali della domanda.

Viceversa, imponendo la congiunzione e la sottoscrizione "a cavallo" di ciascuna pagina, l'amministrazione ha inteso porre un ostacolo fisico a tali "accidenti".

La finalità, ovviamente, è pregevole e pienamente condivisibile.

Ciò che non è condivisibile è la previsione di esclusione del partecipante il quale, pur non avendo adottato esattamente gli accorgimenti imposti (illegittimamente ut infra) nel bando, ha comunque predisposto la propria domanda in modo da impedire comunque l'avverarsi di irregolarità di qualunque tipo.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente

- a) *ha predisposto un modulo di trasmissione, ove sono indicati uno per uno tutti i documenti trasmessi, la quale è stata regolarmente timbrata e firmata in originale;*
- b) *ha depositato il modulo di domanda insieme all'altra documentazione richiesta, in modo da indicare in calce a ciascun foglio la numerazione del singolo foglio e il numero di fogli complessivi (pagina 1 di 7, 2 di 7, e così via sino alla settima pagina), timbrando e firmando alla fine il documento;*
- c) *ha debitamente sottoscritto la cd. "scheda di valutazione";*
- d) *infine, ha depositato la scheda tecnica e il business plan in modalità formali tali da prevedere una sequenza insostituibile ed ordinata di pagine, che recano una serie di righe numerate (da a.a.1 in poi) e che prevedono in ciascuna pagina il timbro e la firma della ricorrente*

In questi termini, pertanto, se la finalità funzionale all'apposizione dei timbri della ditta proponente e della firma del legale rappresentante sta nel garantire la serietà dell'istanza di partecipazione e la responsabilità del firmatario in ordine alle dichiarazioni in essa contenute, una tale finalità è stata certamente conseguita dalla ditta La Terra (su identica fattispecie TAR Campania, Salerno, sezione I, 14 febbraio 2008 n. 203).

E difatti, appare evidente come la ricorrente ha utilizzato accorgimenti tali da evitare ogni possibile irregolarità nella gestione del foliaro della domanda, nonché contestazioni a posteriori circa la presenza (o l'assenza) di una o più pagine.

Ma vi è di più e di peggio!

Il bando, infatti, prevedeva l'obbligo di "solidarietà" (intesa in senso fisico e non tecnico giuridico) fra le pagine del solo modulo di domanda e della scheda tecnica, e non di tutta la documentazione allegata in domanda.

Ebbene, sia con riferimento al modulo di domanda, sia con riferimento alla scheda tecnica, il ricorrente ha adottato accorgimenti che erano palesemente sufficienti a garantire la regolarità (e l'immodificabilità a posteriori) della domanda.

Ed invero ed in particolare

- con riferimento al modulo di domanda, per esser stato inserito questo in una sequenza numerica necessaria, insieme ad altri documenti, ut supra. Fra l'altro, appare evidente come in ogni caso la solidarietà fra le due pagine da cui è costituito il modulo di domanda sarebbe stata nel caso di specie del tutto inutile, tenuto conto che la seconda pagina conteneva solo l'elenco della documentazione allegata, ulteriormente al timbro e la firma dell'impresa;

- con riferimento alla scheda tecnica e al business plan, questo è firmato e timbrato in ogni pagina, oltre a contenere una analitica enumerazione, che impedisce ogni possibile alterazione

- A ciò si aggiunga che la certezza sulla provenienza della offerta deriva altresì dalla modalità in cui la ditta La Terra ha presentato l'intero plico, in ottemperanza al disposto dell'articolo 7 comma 2 del Bando di selezione, laddove si prevede che "...la richiesta e la documentazione allegata deve essere contenuta in una busta (possibilmente formato A4), sigillato sui lembi di chiusura, recanti sugli stessi il timbro e la firma dell'istante...".

Orbene, la ditta La Terra ha pienamente rispettato tale prescrizione, così non essendovi alcun dubbio sul fatto che sia la domanda che l'offerta tecnica contenute nel plico erano riconducibili all'odierno ricorrente.=

Nei termini descritti, appare palesemente irragionevole e sproporzionata la misura dell'esclusione dell'istante, a causa del presunto mancato rispetto di un adempimento formale: e ciò in quanto la finalità sostanziale della previsione di tale adempimento è stata comunque conseguita.

Sul punto in effetti è stato deciso che "(...) in materia di procedimenti ad evidenza pubblica finalizzati all'aggiudicazione di contratti o comunque all'individuazione di soggetti aspiranti a conseguire un beneficio pubblico, le formalità prescritte dal bando di gara debbano risultare dirette ad assicurare un particolare interesse dell'amministrazione, al fine di evitare di cadere in un eccessivo formalismo, che finirebbe col risolversi nel pretendere una accurata diligenza da parte dei concorrenti per finalità non degne di nota o di rilievo. Ne discende che le formalità richieste dal bando a pena di esclusione dalla gara devono rispondere al comune canone di ragionevolezza, in stretta relazione con le precitate esigenze(...)" (Consiglio Stato,

sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5289; Conforme TAR Puglia, Lecce, sezione III, 13 gennaio 2011 n. 15).

Ebbene, per come ampiamente rilevato, l'apposizione del timbro di congiunzione è un adempimento ultroneo non necessario per garantire l'interesse pubblico alla serietà dell'offerta, avendo l'istante provveduto ad utilizzare accorgimenti ugualmente idonei al conseguimento dell'interesse pubblico della persistenza della regolarità formale della domanda.

Da tanto appare palese il vizio evidenziato, e ciò sia con riferimento al bando di gara nella parte di interesse, sia al provvedimento "di non ammissibilità".

Sul punto, infatti la giurisprudenza amministrativa pacifica ritiene comunque strumento sufficiente ad escludere l'inammissibilità della domanda l'utilizzo di un "(...) timbro di congiunzione o altro mezzo idoneo a dare unicità al contesto documentale" (vd. in tal senso T.A.R. Lazio Latina, 15/01/1998, n. 21)

E' dunque evidente che l'apposizione della firma su ogni foglio dell'offerta (ma basterebbe come sopra rilevato persino la sola firma in calce) è sufficiente per ricondurre al firmatario il contenuto della stessa offerta.

Tale orientamento giurisprudenziale peraltro, è confermato dall'articolo 51, punto 12 della legge 16 febbraio 1913 numero 89 (legge notarile) secondo cui la sigla di ogni foglio del documento contenente la manifestazione di volontà della parte dimostra univocamente l'accettazione del suo contenuto (sul punto TAR Sardegna, sezione I, 9 maggio 2007 n. 806 e TAR Sardegna, sezione I, del 17 febbraio 2006 n. 237).

La disposizione del bando di gara (e conseguentemente il provvedimento di "non ammissibilità" dell'offerta) dunque, sono viziati per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto hanno comminato una "sanzione" sproporzionata che ha conseguenze pesantissime non solo nei confronti dell'interesse "privato" dell'impresa, ma per lo stesso interesse pubblico allo sviluppo economico di una zona (come quella del siracusano) che necessita disperatamente di nuove occasioni per il rilancio del proprio tessuto sociale ed economico.

II.- Sotto altro profilo - Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'articolo 97 Cost. – Violazione articoli 1 e 6 della Legge 241/1990 – Violazione articolo 7 Legge Regionale 6 agosto 2009 numero 9 - Violazione Decreto Assessore Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca del 28 dicembre 2009 e dell'allegato articolo 7 del bando di selezione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione –Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione del principio del giusto procedimento.

Come sopra rilevato, il provvedimento di “non ammissibilità” si pone in palese violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, comminando una pesantissima “sanzione” per la violazione di una prescrizione a carattere meramente formale.

Va peraltro rilevato che il provvedimento è comunque illegittimo per difetto di istruttoria e per violazione delle disposizioni del bando che disciplinano l'iter procedimentale di valutazione delle offerte.

L'articolo 7 del bando in particolar modo stabilisce che “...Il gruppo di lavoro, coordinato dall'arch. Carmelo Ricciardo...esprime entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza di accettazione delle istanze, un parere sull'ammissibilità della domanda comunicando le risultanze alla ditta richiedente. L'ammissibilità dell'istanza avviene attraverso l'analisi della documentazione presentata. L'amministrazione regionale accertata la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione allegata, può se necessario, richiedere precisazioni e integrazioni ai fini dell'istruttoria da svolgere. Qualora la domanda sia dichiarata inammissibile e/o irricevibile, ovvero l'istruttoria si concluda con esito negativo, ne viene data comunicazione all'impresa con la motivazione che ha determinato l'esito negativo o l'inammissibilità.

Accertata la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissibilità alla fase istruttoria, l'Assessorato procede alla stessa e, qualora richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete ovvero dati o chiarimenti invierà una nota formale con raccomandata AR. In questo caso il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le

rettifiche e i dati o i chiarimenti chiesti. Le richieste di ammissione medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista, nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o chiarimenti non pervengano entro il termine di 15 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso di parere negativo, l'azienda può presentare una richiesta di riesame entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda...”.

In buona sostanza, l'Assessorato (e il “gruppo di lavoro” interno costituito per la valutazione della domande) ha del tutto omesso di effettuare un'adeguata istruttoria dell'istanza presentata dalla ditta La Terra, non utilizzando il potere-dovere di chiedere alla ditta proponente la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete (o ancora di richiedere dati o chiarimenti).

L'amministrazione, infatti, in virtù delle stesse disposizioni previste dalla lex specialis, avrebbe dovuto attivarsi al fine di chiarire ed eventualmente risolvere le presunte irregolarità dell'istanza di agevolazione per cui è causa.

L'illegittimità è ancora più evidente ove si consideri che l'obbligo “istruttorio” previsto dal bando è previsto anche dall'articolo 6 della Legge Regionale 11/1991 secondo cui “...1. Il responsabile del procedimento.

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 15;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti...”

Alla luce di quanto esposto è evidente l'illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria.

Su analoga fattispecie è stato deciso che “...l'Amministrazione appaltante ha la facoltà, nell'ambito dei propri poteri discrezionali, di invitare le imprese a completare o a chiarire certificati, documenti o dichiarazioni presentati, costituendo questo un correttivo all'eccessivo rigore delle forme, e ciò anche nei casi in cui il bando le prescriva a pena di esclusione; questa facoltà costituisce un istituto di carattere generale, raccordato all'esigenza di assicurare la massima partecipazione alle gare e di evitare che la detta esigenza possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale, sì che, pur trattandosi di una facoltà, e non di un obbligo, il suo mancato esercizio è sindacabile in relazione alla peculiare situazione, e cioè al tipo di irregolarità riscontrata, ai tempi del procedimento, al livello già raggiunto di partecipazione alla gara.” (ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6281).

In merito, in effetti, non è di poco momento rilevare che il legislatore, seppur con riferimento alla diversa materia degli appalti, ha limitato fortemente i casi in cui la *lex specialis* può prevedere cause di esclusione dalle procedure concorsuali non predeterminate da norme di rango legislativo o regolamentare.=

Ci si riferisce in particolar modo:

1.- all'articolo 4 del D.L. 70/2011 (convertito con Legge 12 luglio 2011 n. 106) secondo cui “...per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono...:

n) tipizzazione delle cause di esclusione delle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e

attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara...”.=

2.- all’articolo 2 comma 2 let. d n. 2 del medesimo Decreto legge che, introducendo il comma 1 bis all’articolo 46 del D. Lgs. 163/2006, ha previsto che “...la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione...”.=

Le superiori norme testimoniano un indirizzo del legislatore contrario al formalismo fine a se stesso e alle conseguenti esclusioni fondate su motivi non sostanziali.=

III.- Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione - Violazione del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi – Violazione del principio di legalità – Violazione della lex specialis - Violazione dell’articolo 6 della Legge Regionale 10/1991 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e perplessità.=

La tabella c allegata al DDG 1599/9 stabilisce, con riferimento all’istanza numero 99 (ditta Lazzaro Antonio) che “...l’istanza viene considerata decaduta d’ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti dall’art. 7 del bando...”.=

L’articolo 7 del bando, anch’esso impugnato in questa sede, stabilisce che “...in caso di parere negativo, l’azienda può presentare una richiesta di riesame entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda...”.=

Il provvedimento impugnato va censurato in via cautelativa per i profili di seguito esposti.=

Il tenore letterale del provvedimento, infatti pur nella perplessità del contenuto, sembrerebbe suggerire l’avvenuta formazione di un provvedimento tacito di archiviazione, conseguente alla sola e semplice mancata proposizione dell’istanza di riesame, e ciò prescindendo del

tutto dalle ragioni dell'avvenuta esclusione (del tutto infondate per quanto dimostrato in ricorso).

Un tale provvedimento tacito ("automatico" secondo la descrizione del bando) eredita direttamente i medesimi profili di illegittimità già evidenziati con il ricorso n. 684.11.8 e, come tale, è stato in quella occasione già impugnato.

In ogni caso, il provvedimento va comunque considerato illegittimo, nell'ottica della sua applicazione resa con i provvedimenti che si impugnano in data odierna, in quanto presenta i medesimi profili di illegittimità.

Peraltro, va rilevato come appare evidente in merito la violazione, nel caso in specie, del principio di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione, la quale ha preveduto in buona sostanza null'altro che uno (sconosciuto) obbligo per l'istante di presentare un'istanza di riesame a pena di decadenza della domanda.=

Ovviamente, un provvedimento di decadenza da un diritto (o comunque da un interesse giuridicamente protetto) non può essere disposto in assenza di una specifica disposizione normativa (sia essa di rango legislativo che di rango regolamentare).=

Nel caso di specie, a quanto risulta, nessuna legge o regolamento prevedeva un obbligo per gli istanti esclusi di presentare istanza di riesame.=

L'Assessorato dunque, non aveva alcun potere di dichiarare decaduta la domanda ma unicamente (ed eventualmente) quello di non ammettere la stessa nella graduatoria definitiva.=

Sul punto è stato deciso che "...un termine può essere qualificato "perentorio" in quanto ciò sia previsto da una norma ovvero sia desumibile dalle conseguenze che la legge stabilisce per il suo superamento, posto che la decadenza è desumibile dal contesto normativo indipendentemente da una specifica qualificazione: tuttavia, qualora l'amministrazione preveda un termine decadenziale in relazione ad adempimenti procedurali gravanti sui cittadini occorre un raccordo tra potestà normativa e previsione di perentorietà, perché l'effetto preclusivo derivante dal superamento del termine comporta la perdita del diritto o la

non azionabilità di altra situazione soggettiva correlata a quest'ultimo...” (Consiglio di Stato, sez. V, 07/10/2002, n. 5275; conforme TAR Veneto, Venezia, sez. III, 31 dicembre 2007 n. 4129).=

I provvedimenti impugnati dunque, sono illegittimi anche sotto tale aspetto.=

Peraltro, appare utile ribadire che la decisione di imporre uno strumento "automatico" di decadenza (e, dunque, di sostanziale rigetto della domanda), si pone in aperto contrasto con l'articolo 6 della L.R. 10/1991, nonchè con il passaggio del bando di gara laddove stabilisce che:

a.- “...l'Assessorato...può se necessario, richiedere precisazioni e integrazioni ai fini dell'istruttoria da svolgere...”;

b.- “...accertata la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissibilità alla fase istruttoria, l'Assessorato procede alla stessa e, qualora richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete ovvero dati o chiarimenti invierà una nota formale con raccomandata a/r...”.=

Alla luce delle disposizioni su menzionate infatti, l'Amministrazione, prima di ritenere decaduta d'ufficio l'istanza della ditta La Terra, avrebbe dovuto quantomeno consentire la regolarizzazione della domanda.=

La bontà del superiore rilievo è ancora più evidente ove si consideri che il mancato adempimento della ditta La Terra concerne un requisito meramente formale.=

Sul punto si rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 17/12/2008, n. 6281 sopra menzionata.=

V.- Istanza cautelare.

La fondatezza del ricorso è rappresentata dai motivi sopra esposti.=

La ditta La Terra rischia, in via ulteriore, di subire gravi ed irreparabili pregiudizi dall'attesa dei tempi di definizione nel merito della presente controversia.

Tanto sotto due differenti profili:

A.- in primo luogo in quanto la formazione della graduatoria finale e la conseguente erogazione del contributo, con tutta evidenza, comporterebbe l'esaurimento dei fondi e l'impossibilità per la ditta La Terra di conseguire il finanziamento richiesto.=

B.- A ciò si aggiunga che l'investimento per cui la ditta La Terra ha fatto richiesta di agevolazione è di fondamentale importanza per la sopravvivenza stessa della ditta nel mercato dei prodotti lapidei.=

Il nuovo stabilimento produttivo che sorgerebbe a seguito dell'investimento finanziato consentirebbe l'incremento della produzione e, conseguentemente, il perseguimento di economie di scala essenziali all'abbattimento dei costi e al conseguente risparmio di risorse che solo le strutture di dimensioni maggiori possono assicurare.=

Sotto tale profilo va evidenziato che il calo di competitività dell'impresa La Terra nel mercato della zona si è acuito nell'ultimo periodo e la ditta si è trovata costretta a diminuire la forza lavorativa impiegata, così come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà che si allega (all. n.10).

Ciò rilevato in fatto e in diritto

Si chiede

L'accoglimento del ricorso avente n.r.g. 684.11.8 e del presente ricorso e motivi aggiunti con l'annullamento, previa ove occorra e proceduralmente ammissibile, riunione degli stessi, nonché previa sospensione degli effetti, dei provvedimenti impugnati.=

Con riserva d'ogni ulteriore eccezione e deduzione nel prosieguo del giudizio, nonché di motivi aggiunti allorquando si conosceranno tutti gli atti del procedimento.=

Con vittoria di spese e compensi difensivi.=

Catania/Palermo, li 6 agosto 2012.=

Avvocato Silvio Motta Sebastiano La Terra"

che tutte le imprese controinteressate ai ricorsi in epigrafe, ossia tutte le imprese inserite nella sunnominata tabella A sono le seguenti

Allegato al DDG 1599 del 18 aprile 2012 TABELLA A: Bando di selezione con procedura a graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009 - graduatoria definitiva delle istanze ammesse.

POSIZIONE	N° ISTANZA	DITTA	COMUNE	PROVINCIA	ATTRIBUZIONE PUNTEGGI									Punteggio Totale	intervento ricadente in area artigianale	Investimento proposto	Investimento ammissibile	contributo concedibile	Impegno progressivo risorse	iniziativa agevolabile
					Punteggi riferiti agli elementi di valutazione di cui all'art. 6 dell'Avviso Pubblico															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9							
1	16	Mega Sistem di Mancuso Francesco	Messina	ME	0	20	0	15	5	4	15	10	10	79	Si	€ 765.000,00	€ 765.000,00	€ 336.000,00	€ 336.000,00	Si
2	180	Di Pasquale Emanuele	Ragusa	RG	0	20	0	15	5	4	15	10	10	79	Si	€ 1.427.125,71	€ 1.427.125,71	€ 713.562,86	€ 1.049.562,86	Si
3	54	Grafiche Cosentino di Ernesto Cosentino & C. sas	Catagirone	CT	0	20	10	15	5	6	15	3	2	76	Si	€ 1.674.300,00	€ 1.646.000,00	€ 823.000,00	€ 1.872.562,86	Si
4	53	Samperi di Fulvio e Michela Samperi & C.	Messina	ME	0	20	0	15	5	6	15	10	4	75	Si	€ 1.606.000,00	€ 1.591.000,00	€ 786.500,00	€ 2.659.062,86	Si
5	136	Todaro Rimorchi srl	Catalfimi	TP	0	20	0	15	5	6	15	10	2	73	Si	€ 1.141.942,61	€ 1.141.942,61	€ 570.971,31	€ 3.230.034,17	Si
6	5	RS Impianti Tecnologici srl	Modica	RG	0	20	0	15	5	4	15	10	2	71	Si	€ 1.962.367,15	€ 1.962.367,15	€ 981.183,58	€ 4.211.217,75	Si
7	285	Sornec srl unipersonale	Alcamo	TP	5	20	0	15	5	6	15	3	2	71	Si	€ 1.992.956,13	€ 1.992.956,13	€ 996.478,07	€ 5.207.695,82	Si
8	221	Arcabaschio Giuseppe	Borgetto	PA	5	20	0	15	5	6	15	3	2	71	Si	€ 1.997.793,00	€ 1.997.793,00	€ 998.896,50	€ 6.206.592,32	Si
9	43	F.lli Venezia snc	Sciaccia	AG	0	20	0	15	5	10	0	10	10	70	Si	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 425.000,00	€ 6.631.592,32	Si
10	101	Arcidiacono Salvatore	Giarre	CT	5	20	0	15	5	4	0	10	10	69	Si	€ 711.096,00	€ 711.096,00	€ 365.144,00	€ 6.996.736,32	Si
11	23	TreEmme snc dei F.lli Micieli	Chiarramonte Gulfi	RG	0	20	0	15	5	0	15	10	2	67	Si	€ 1.371.931,07	€ 1.371.931,07	€ 684.465,54	€ 7.681.201,86	Si
12	134	Di Lorenzo Michele	Modica	RG	0	20	0	15	5	6	0	10	10	66	Si	€ 647.693,68	€ 647.693,68	€ 323.846,84	€ 8.005.048,70	Si
13	211	Pubidea di Guarino Francesco	Castelvetrano	TP	0	20	10	15	5	6	0	10	0	66	Si	€ 1.754.858,76	€ 1.753.608,76	€ 876.804,38	€ 8.881.853,08	Si
14	122	Avgrusa Giacomo e Pietro snc	Alcamo	TP	5	20	0	15	5	6	0	10	4	65	Si	€ 2.149.678,18	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 9.881.853,08	Si
15	158	Vaccaro Fabio	Scicli	RG	0	20	0	15	5	4	0	10	10	64	Si	€ 366.724,00	€ 366.724,00	€ 178.362,00	€ 10.060.215,08	Si
16	19	Prefabbricati di Martelli Salvatore & C. sas	Bronte	CT	0	20	0	15	5	4	0	10	10	64	Si	€ 1.309.059,96	€ 1.255.802,74	€ 627.901,37	€ 10.688.116,45	Si
17	135	Punto Auto F.lli Mirabella	Scicli	RG	5	20	0	15	5	4	0	10	4	63	Si	€ 1.482.625,00	€ 1.482.625,00	€ 741.312,50	€ 11.429.428,95	Si
18	111	Sunel sc	Giarre	CT	0	20	0	15	5	0	15	3	4	62	Si	€ 621.500,00	€ 621.500,00	€ 310.750,00	€ 11.740.178,95	Si
19	36	Giuffrè Maria Catena	San Piero Patti	ME	0	20	10	15	5	4	0	6	2	62	Si	€ 904.702,99	€ 904.702,99	€ 452.361,50	€ 12.192.530,45	Si
20	21	Ro. Galegno srl	Capo d'Orlando	ME	0	0	10	15	5	4	15	10	2	61	NO	€ 1.989.959,55	€ 1.989.959,55	€ 994.979,78	€ 13.187.510,23	Si
21	215	Sweet Temptation srl	Marsala	TP	0	20	10	15	5	4	0	3	4	61	Si	€ 1.997.505,32	€ 1.997.505,32	€ 998.752,66	€ 14.186.262,89	Si
22	209	Peluso Giorgio	Modica	RG	5	20	0	15	5	4	0	10	2	61	Si	€ 1.999.000,00	€ 1.999.000,00	€ 999.500,00	€ 15.185.762,89	Si
23	217	L'arte Bianca srl	Marsala	TP	0	20	10	15	5	4	0	3	4	61	Si	€ 1.999.736,92	€ 1.999.736,92	€ 999.868,46	€ 16.185.631,35	Si
24	244	Cromocar sas di Giampaolo Danilo	Ragusa	RG	0	20	0	15	5	4	0	6	10	60	Si	€ 667.945,49	€ 667.945,49	€ 333.972,75	€ 16.519.604,10	Si
25	149	L'arte del legno di Imperiale Anna	Partinico	PA	5	20	10	15	5	0	0	3	2	60	Si	€ 1.394.729,39	€ 1.388.122,33	€ 694.061,17	€ 17.213.665,27	Si
26	125	Cinquemani Fabiana	Partinico	PA	5	20	10	15	5	4	0	0	0	59	Si	€ 545.973,00	€ 545.973,00	€ 272.986,50	€ 17.486.651,77	Si
27	181	M.A.M. srl	Partinico	PA	5	20	10	15	5	4	0	0	0	59	Si	€ 1.342.103,26	€ 1.337.994,00	€ 668.997,00	€ 18.155.648,77	Si
28	89	Sanclamente snc Di Vito San Clemente & C.	Customaci	TP	0	20	0	15	5	0	15	3	0	58	Si	€ 291.097,39	€ 291.097,39	€ 145.548,78	€ 18.301.197,55	Si

Allegato al DDG 1599 del 18 aprile 2012 TABELLA A: Bando di selezione con procedura a graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009 - graduatoria definitiva delle istanze ammesse.

29	57	Bonanno Serramenti di Bonanno Nicola	Palermo	PA	0	20	0	15	5	4	0	10	4	58	SI	€ 352.074,00	€ 352.074,00	€ 176.037,00	€ 18.477.234,55	SI
30	260	Sammito Costruzioni	Modica	RG	0	20	0	15	5	4	0	10	4	58	SI	€ 572.222,25	€ 463.790,86	€ 231.895,43	€ 18.709.129,98	SI
31	256	F.I.M di Belbruno G. & C. snc	Pettineo	ME	0	20	0	15	5	4	0	10	4	58	SI	€ 1.185.683,30	€ 1.185.683,30	€ 592.816,65	€ 19.301.946,63	SI
32	240	Car Wash Self Service srl	Caltanissetta	CL	0	20	10	15	5	4	0	3	0	57	SI	€ 761.071,53	€ 731.253,53	€ 365.626,77	€ 19.667.573,40	SI
33	10	Taormina Salvatore	Palma di Montechiaro	AG	0	20	0	15	5	0	0	6	10	56	SI	€ 803.724,64	€ 803.724,64	€ 401.862,32	€ 20.669.435,72	SI
34	127	Frigoline di Minacapilli Carmen & C. snc	Aidone	EN	0	20	10	15	5	4	0	0	0	54	SI	€ 181.412,43	€ 181.412,43	€ 90.706,22	€ 20.160.141,94	SI
35	173	Bitti srl	Castelvetrano	TP	0	20	0	15	5	6	0	6	2	54	SI	€ 675.734,52	€ 675.734,52	€ 337.867,26	€ 20.498.009,20	SI
36	128	Meilita lavorazione ferro ed alluminio	Riposto	CT	0	20	0	15	5	4	0	6	4	54	SI	€ 1.166.042,80	€ 1.166.042,80	€ 583.021,40	€ 21.081.030,60	SI
37	245	Portogallo e Alecci	Modica	RG	5	20	0	15	5	4	0	3	2	54	SI	€ 1.623.996,00	€ 1.623.312,67	€ 811.656,34	€ 21.892.696,94	SI
38	130	Reale Giuseppe	Partinico	PA	5	20	0	15	5	0	0	6	2	53	SI	€ 1.040.043,00	€ 1.040.043,00	€ 520.021,50	€ 22.412.708,44	SI
39	208	Trischitta Roberto	Piraino	ME	0	20	0	15	5	4	0	6	2	52	SI	€ 122.338,52	€ 122.338,52	€ 61.169,26	€ 22.473.877,70	SI
40	146	Autocarrozzeria di Bianco Rocco S.re	Partanna	TP	0	20	0	15	5	4	0	6	2	52	SI	€ 149.515,00	€ 149.515,00	€ 74.757,50	€ 22.548.635,20	SI
41	218	Atres di Bellafiore G.ppe & C. snc	Santa Ninfa	TP	0	20	0	15	5	4	0	6	2	52	SI	€ 537.507,30	€ 537.507,30	€ 268.753,65	€ 22.817.388,85	SI
42	82	C.ed.ra di Scalavino Giovanni	Ficarazzi	PA	0	20	0	15	5	4	0	6	2	52	SI	€ 745.206,00	€ 745.206,00	€ 372.603,00	€ 23.189.991,85	SI
43	97	Grimaudo Giuseppe	Alcamo	TP	0	20	0	15	5	0	0	10	2	52	SI	€ 825.000,11	€ 825.000,11	€ 412.500,06	€ 23.602.491,91	SI
44	47	Imperial di Lo Menzo Vincenzo	Scordia	CT	0	20	0	15	5	4	0	6	2	52	SI	€ 961.674,00	€ 961.674,00	€ 480.837,00	€ 24.083.328,91	SI
45	320	Off. Meccanica Lucchesi e Ripellino & C. snc	Licata	AG	0	20	0	15	5	4	0	6	2	52	SI	€ 1.288.853,00	€ 1.288.853,00	€ 644.426,50	€ 24.727.755,41	SI
46	137	Clemente Costruzioni srl	Castelvetrano	TP	0	20	0	15	5	6	0	3	2	51	SI	€ 1.278.525,00	€ 1.278.525,00	€ 636.262,50	€ 25.964.017,91	SI
47	277	Raiafs di Falla Giuseppe	Scili	RG	0	20	0	15	5	4	0	3	4	51	SI	€ 3.603.462,00	€ 3.501.479,00	€ 1.367.087,80	€ 26.731.105,71	SI
48	166	Papa Adele confezioni	Troina	EN	0	20	10	15	5	0	0	0	0	50	SI	€ 98.124,00	€ 98.124,00	€ 49.062,00	€ 26.780.167,71	SI
49	26	S.I.L.FER. snc di Ciaccio F.sco e Riborello A.	Menfi	AG	5	20	0	15	5	0	0	3	2	50	SI	€ 396.336,00	€ 396.336,00	€ 198.168,00	€ 26.978.335,71	SI
50	201	F.lli Ganguzza di Ganguzza G. & C. snc	Partinico	PA	5	20	0	15	5	0	0	3	2	50	SI	€ 1.359.083,68	€ 1.359.083,68	€ 679.541,84	€ 27.657.877,55	SI
51	159	Servizi Ecologici di Scalora Vincenza	Floridia	SR	0	20	10	15	5	0	0	0	0	50	SI	€ 1.961.710,47	€ 1.961.710,47	€ 980.855,24	€ 28.638.332,79	SI
52	70	Gran Pasticceria Barbera	Barcellona P.G.	ME	0	20	0	15	5	6	0	3	0	49	SI	€ 153.114,52	€ 153.114,52	€ 77.557,26	€ 28.716.290,05	SI
53	262	Pegas di Pernice Giuseppe e Tonino snc	Castelvetrano	TP	0	20	0	15	5	4	0	3	2	49	SI	€ 400.804,39	€ 400.804,39	€ 200.402,20	€ 29.916.692,25	SI
54	162	Provenzano Matteo	Partinico	PA	5	20	0	15	5	4	0	0	0	49	SI	€ 555.773,51	€ 553.773,51	€ 277.886,76	€ 29.194.579,01	SI
55	242	Gagliano Armando	Troina	EN	0	20	0	15	5	4	0	3	2	49	SI	€ 665.752,00	€ 665.752,00	€ 332.876,00	€ 29.527.455,01	SI
56	270	Atredo Inox di Cannata Giorgio	Pozzallo	RG	0	20	0	15	5	4	0	3	2	49	SI	€ 713.474,00	€ 713.474,00	€ 356.737,00	€ 29.884.192,01	SI
57	171	F.B.D. srl	Partinico	PA	5	20	0	15	5	4	0	0	0	49	SI	€ 811.424,95	€ 809.767,11	€ 404.883,56	€ 30.289.075,57	SI
58	139	Edil strade dei figli Amata snc	Troina	EN	5	20	0	15	5	4	0	0	0	49	SI	€ 964.012,02	€ 964.012,02	€ 482.006,01	€ 30.771.081,58	SI
59	152	Barbici Massimo	Partinico	PA	5	20	0	15	5	4	0	0	0	49	SI	€ 1.143.297,11	€ 1.143.297,11	€ 571.648,56	€ 31.342.730,14	SI
60	203	B.N.P. srl	Cinisi	PA	0	20	0	15	5	4	0	3	2	49	SI	€ 1.224.001,01	€ 1.216.401,11	€ 608.200,56	€ 31.950.930,70	NO
61	321	Elettro naval car srl	Licata	AG	0	20	0	15	5	4	0	3	2	49	SI	€ 1.356.100,15	€ 1.356.100,15	€ 678.060,08	€ 32.628.980,78	NO

Allegato al DDG 1599 del 18 aprile 2012 TABELLA A: Bando di selezione con procedura a graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009 - graduatoria definitiva delle istanze ammesse.

62	241	Oroleva Giuseppe	Partinico	PA	5	20	0	15	5	4	0	0	0	0	49	SI	€ 1.413.580,45	€ 1.409.617,52	€ 704.808,76	€ 33.333.789,54	NO
63	151	Musso Giuseppe	Partinico	PA	5	20	0	15	5	4	0	0	0	0	49	SI	€ 1.542.718,65	€ 1.541.794,51	€ 770.897,26	€ 34.104.686,80	NO
64	239	Speciale Elio	Partinico	PA	5	20	0	15	5	4	0	0	0	0	49	NO	€ 1.726.217,80	€ 1.725.839,58	€ 862.919,79	€ 34.697.606,59	NO
65	258	Ricceri srl	Mascalucia	CT	0	20	0	15	5	4	0	3	2	2	49	SI	€ 1.987.111,69	€ 1.987.111,69	€ 939.555,85	€ 35.961.162,44	NO
66	104	Farisesa snc di Bruno Santa	Alcamo	TP	0	20	0	15	5	0	0	6	2	2	48	SI	€ 138.263,00	€ 138.263,00	€ 69.131,50	€ 36.030.293,94	NO
67	310	Eradelea Marni di Mazzara Anna Maria	Customaci	TP	0	0	10	15	5	0	15	3	0	0	48	NO	€ 1.111.272,62	€ 1.111.272,62	€ 555.636,31	€ 36.585.930,25	NO
68	309	Oroleva Francesco	Partinico	PA	5	20	0	15	5	0	0	0	2	2	47	SI	€ 1.532.436,66	€ 1.532.436,66	€ 766.218,34	€ 37.352.148,78	NO
69	273	Arte del ricamo di Barone Vincenza	Alcamo	TP	0	0	10	15	5	4	0	10	2	2	46	NO	€ 300.000,38	€ 300.000,38	€ 150.000,19	€ 37.502.148,78	NO
70	121	Callaci Silvestro	Merfì	AG	5	20	0	15	5	0	0	0	0	0	45	SI	€ 748.837,00	€ 748.837,00	€ 374.418,50	€ 37.876.567,28	NO
71	308	Ferro Filippo	Partinico	PA	5	20	0	15	5	0	0	0	0	0	45	SI	€ 1.169.046,13	€ 1.169.046,13	€ 584.523,07	€ 38.461.090,35	NO
72	204	Florida srl	Modica	RG	0	20	0	15	5	0	0	3	2	2	45	SI	€ 1.337.714,17	€ 1.337.714,17	€ 668.857,09	€ 39.129.947,44	NO
73	102	Eurocucine srl	Alcamo	TP	0	20	0	15	5	0	0	3	2	2	45	SI	€ 1.473.441,34	€ 1.473.441,34	€ 736.720,67	€ 39.866.666,11	NO
74	148	Oliveri Baldassare	Partinico	PA	5	20	0	15	5	0	0	0	0	0	45	SI	€ 1.483.119,54	€ 1.483.119,54	€ 741.559,77	€ 40.508.227,88	NO
75	272	Autolavaggio Alesi Giovanni	Merfì	AG	0	20	0	15	5	4	0	0	0	0	44	SI	€ 234.071,98	€ 234.071,98	€ 117.035,99	€ 40.725.263,87	NO
76	86	Barbarino sas di Barbarino Andrea G. & C.	Roccapalumba	PA	0	20	0	15	5	4	0	0	0	0	44	SI	€ 338.817,00	€ 338.817,00	€ 169.408,50	€ 40.894.672,37	NO
77	276	SAB invention srl	Bronte	CT	0	20	0	15	5	4	0	0	0	0	44	SI	€ 755.006,00	€ 755.006,00	€ 377.503,00	€ 41.272.175,37	NO
78	250	Autodemolizioni f.lli Cultrera	Florida	SR	0	20	0	15	5	4	0	0	0	0	44	SI	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 455.000,00	€ 41.722.175,37	NO
79	20	Beton Mix srl	Licata	AG	0	20	0	15	5	4	0	0	0	0	44	SI	€ 1.195.060,00	€ 1.129.075,86	€ 564.537,93	€ 42.291.713,30	NO
80	140	Milì Nautica	Milazzo	ME	0	0	0	15	5	4	15	3	2	2	44	NO	€ 1.986.737,00	€ 1.864.556,65	€ 932.278,33	€ 43.223.991,63	NO
81	96	Eurostone srl	Customaci	TP	0	0	0	15	5	6	15	3	0	0	44	NO	€ 1.999.044,80	€ 1.997.636,73	€ 998.818,37	€ 44.222.810,00	NO
82	66	Savona Giuseppe	Corleone	PA	0	20	0	15	5	0	0	3	0	0	43	SI	€ 515.081,25	€ 515.081,25	€ 257.540,63	€ 44.480.350,63	NO
83	1	Lo Vasco Giuseppe	Palma di Montechiaro	AG	0	20	0	15	5	0	0	3	0	0	43	SI	€ 1.319.335,43	€ 1.319.335,43	€ 659.667,72	€ 45.140.018,35	NO
84	100	Ideal Flor di Ciccarello Caterina	Cincoiana	AG	0	20	10	0	0	4	0	6	2	2	42	SI	€ 1.871.879,41	€ 1.813.120,41	€ 906.560,21	€ 46.046.578,56	NO
85	179	FC3 di Cristina Cerarolo	Capo d'Orlando	ME	0	0	10	15	5	4	0	6	2	2	42	NO	€ 1.997.815,00	€ 1.997.815,00	€ 998.907,50	€ 47.045.486,06	NO
86	13	Papirìa	Montforte S. Giorgio	ME	0	0	10	15	5	4	0	3	4	4	41	NO	€ 544.833,17	€ 544.833,17	€ 272.416,59	€ 47.317.902,65	NO
87	11	Isol Term snc	San Gregorio di Catania	CT	0	20	0	15	5	0	0	0	0	0	40	SI	€ 1.473.050,00	€ 1.473.050,00	€ 662.872,50	€ 47.980.775,15	NO
88	318	Lehmusrinne Kristina	Giarre	CT	0	0	10	15	5	4	0	3	2	2	39	NO	€ 1.994.500,00	€ 1.990.720,00	€ 995.360,00	€ 48.976.135,15	NO
89	156	Giordano Gerlando	San Cipirello	PA	0	20	0	0	0	4	0	10	2	2	36	SI	€ 540.015,78	€ 540.015,78	€ 270.007,89	€ 49.246.143,04	NO
90	288	C.P. di Cerarolo Calogero	Capo d'Orlando	ME	0	0	0	15	5	4	0	10	2	2	36	NO	€ 809.050,00	€ 809.050,00	€ 404.525,00	€ 49.650.668,04	NO
91	237	Mazzeo srl	Barcellona P.G.	ME	0	0	10	15	5	6	0	0	0	0	36	NO	€ 821.234,04	€ 821.234,04	€ 410.617,02	€ 50.061.285,06	NO
92	37	Vitale Salvatrice	Torretta	PA	0	0	10	15	5	6	0	0	0	0	36	NO	€ 1.970.938,10	€ 1.970.938,10	€ 985.469,05	€ 51.046.754,11	NO
93	71	Grimaudo F. sca	Alcamo	TP	0	0	10	15	5	0	0	3	2	2	35	NO	€ 761.502,00	€ 761.502,00	€ 380.751,00	€ 51.427.505,11	NO
94	29	Tekno Strutture di Evola Caterina	Cinisi	PA	0	0	10	15	5	0	0	3	2	2	35	NO	€ 1.298.847,00	€ 1.298.847,00	€ 649.423,50	€ 52.076.928,61	NO
95	202	Covato Corrado	Ispica	RG	5	0	0	15	5	4	0	3	2	2	34	NO	€ 770.445,92	€ 770.445,92	€ 385.222,96	€ 52.462.151,57	NO

Allegato al DDG 1599 del 18 aprile 2012 TABELLA A: Bando di selezione con procedura a graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009 - graduatoria definitiva delle istanze ammesse.

96	105	Prod. Artigiana mobili di Pipitone Baldassarre & C.	Alcamo	TP	0	0	0	15	5	6	0	6	2	34	no	€ 1.347.624,00	€ 1.347.624,00	€ 673.812,00	€ 53.135.963,57	no
97	234	Donzello Pietro e Massimo sas	Ispica	RG	0	0	0	15	5	6	0	3	4	33	no	€ 1.092.100,00	€ 1.092.100,00	€ 546.060,00	€ 53.682.013,57	no
98	282	GS Autocarrozzeria snc dei F.lli Giosuè e Riccardo Sciabica	Agrigento	AG	0	0	0	15	5	4	0	6	2	32	no	€ 643.825,42	€ 643.825,42	€ 321.912,71	€ 54.003.926,28	no
99	129	Torre srl	Terme Vigliatore	ME	0	0	0	15	5	4	0	6	2	32	no	€ 1.938.946,31	€ 1.938.946,31	€ 969.473,16	€ 54.973.399,44	no
100	80	Bottone Salvatore	Palermo	PA	0	0	0	15	5	6	0	3	2	31	no	€ 217.952,00	€ 217.952,00	€ 108.976,00	€ 55.082.375,44	no
101	243	F.lli Migliorini snc di Migliorini Angelo & C.	Canicatti	AG	0	0	0	15	5	4	0	3	4	31	no	€ 391.772,00	€ 391.772,00	€ 195.861,00	€ 55.278.236,44	no
102	145	Autocar di Nicolosi F.sco	Paternò	CT	0	0	0	15	5	4	0	3	4	31	no	€ 499.625,51	€ 499.625,51	€ 249.812,76	€ 55.528.049,20	no
103	175	Pira Antonino	Licata	AG	0	0	0	15	5	4	0	3	4	31	no	€ 1.978.386,00	€ 1.978.386,00	€ 989.193,00	€ 56.517.242,20	no
104	266	Peccati di Gola sas di Calabrò Cristina & C.	Busetto Palizzolo	TP	0	0	0	10	15	5	0	0	0	30	no	€ 202.252,63	€ 202.252,63	€ 101.126,32	€ 56.618.368,52	no
105	8	Marino Emilia	Meilili	SR	0	0	0	10	15	5	0	0	0	30	no	€ 348.600,00	€ 348.600,00	€ 174.300,00	€ 56.792.668,52	no
106	263	Tortomasì Antony	Partinico	PA	5	20	0	0	0	0	0	3	2	30	si	€ 1.040.497,92	€ 1.040.497,92	€ 520.248,96	€ 57.312.917,48	no

N.B. Ai sensi dell'art. 8 del Bando sono ammissibili a finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, solo le istanze che conseguono un punteggio, in sede di valutazione, in misura non inferiore a 30/100.

Che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. riun., con parere reso in seno all'adunanza generale del 14 gennaio 2014 in relazione al ricorso introduttivo avente n.r.g. 584/2012 e a al ricorso straordinario e motivi aggiunti aventi n.r.g. 150/2013, ha ritenuto “...non sprovisto di fumus di fondatezza il primo motivo di ricorso...” disponendo quanto segue “...PQM in relazione ai ricorsi riuniti sopra indicati e in via interlocutoria, a) dichiara inammissibile la richiesta di riesame del parere n. 584/12 di questo Consiglio; b) sospende , per le suestese motivazioni, l'espressione del parere definitivo sul ricorso straordinario, allibrato con il numero d'ordine 584/2012, ordinando l'integrazione del contraddittorio con le modalità indicate in parte motiva; c) nelle more e fino alla scadenza del termine sopra indicato, in accoglimento dell'incidentale istanza cautelare formulata dal ricorrente, sospende, nei limiti dell'oggetto dell'impugnativa, l'efficacia degli atti gravati; d) dispone che l'Ufficio Legislativo e legale inoltri una nuova relazione una volta scaduto il termine indicato in motivazione...”

E ciò in quanto viene ritenuto nel dispositivo che “...ritiene, infatti, il Collegio, anche in considerazione dell'esistenza di precedenti pronunciamenti di questo Consiglio richiamati dall'ULL...che meriti un ulteriore approfondimento la questione della legittimità della suddetta clausola, nella pare in cui non ammette, accanto a quelle sopra descritte, anche altre modalità di confezionamento idonee (come quelle adottate dal signor La Terra) comunque a dare unicità al contesto documentale...”.=

che il presente atto di avviso, come da parere, sarà data adeguata evidenza, anche con apposito link, sul sito internet dell'amministrazione, a cura del ricorrente sig. La Terra ed entro trenta giorni dal ricevimento del parere, comunicato con nota del 6 ottobre 2014 e successivamente ricevuto, consentendo l'agevole accesso telematico agli utenti ai relativi documenti e mantenendola per almeno 120 giorni dalla sua effettuazione, rilasciando a prima richiesta attestazione al ricorrente di avvenuta pubblicazione sul sito.

che il ricorrente provvederà entro lo stesso termine anche al deposito di una copia degli atti presso la casa comunale di Palermo.

Entro i successivi 20 giorni, decorrenti dalla scadenza del predetto termine, il ricorrente fornirà all'ULL la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, secondo le modalità indicate.

Si fa pertanto atto formale di avviso a tutti i controinteressati che entro il termine di ulteriori 60 giorni è consentito ai controinteressati medesimi la produzione di memorie allo stesso Ufficio Legislativo e Legale, con sede in Palermo, Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio) - 90141 PALERMO - Ufficio rapporti con il pubblico Tf. 091-7074806, pec: ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it, che provvederà ad inoltrare allo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa una nuova relazione, con allegata la documentazione prodotta dal ricorrente e dalle altre parti.

Catania\Palermo, 3 novembre 2014